Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

gazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 31 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Sestri Levante:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 31 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Torriglia (Genova):** Obbligazioni del prestito di L. 300.000 emesso nel 1932 per la costruzione del palazzo municipale sorteggiate nella 3ª estrazione del 19 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Castiglione Olona:** Obbligazioni del prestito acquedotto comunale sorteggiate il 20 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Varese:** Obbligazioni 5 % del prestito ex-comune di Velate sorteggiate il 6 gennaio 1936-XIV. — **Società anonima Molisana per imprese elettriche, in Napoli:** Obbligazioni 5 % sorteggiate nella 9ª estrazione del 2 gennaio 1936-XIV. — **Ducale città di Zara:** Obbligazioni della 70ª estrazione del prestito comunale 4,50 % sorteggiate il 3 gennaio 1936-XIV. — **Città di Arona (Novara):** Obbligazioni dei prestiti cittadini sorteggiate il 15 dicembre 1935-XIV. — **Società anonima gas Molteni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 31 dicembre 1935-XIV. — **Città di Vigevano:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 1.000.000 sorteggiate nella 28ª estrazione del 27 dicembre 1935-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima cartiere del Rapido, in Sora:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto:** Obbligazioni 4 % del prestito della Città di Trento sorteggiate nella 10ª estrazione del 2 gennaio 1936-XIV. — Obbligazioni 4 % del prestito della Città di Trento sorteggiate nella 81ª estrazione del 2 gennaio 1936-XIV. — **Città di Tortona:** Obbligazioni del prestito civico sorteggiate nella 4ª estrazione del 1° dicembre 1935-XIV.

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 2 maggio e San Rossore 29 giugno 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 15 gennaio 1914 e 8 agosto 1921 coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al sig. Antonio Bigiione fu Domenico.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 maggio 1935-XIII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 dicembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Carrino Francesco fu Vincenzo.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 giugno 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 11 novembre 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Corrado Michele fu Domenico.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 16 maggio 1935-XIII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 aprile 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Fibbi Oliviero di Arturo.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 13 giugno 1935-XIII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 20 settembre 1917, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Giunta Antonino fu Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 giugno 1935-XIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 giugno 1913, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Jannazzo Antonino di Leonardo.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 13 giugno 1935-XIII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 febbraio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Spiriti Tullio fu Gaetano.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 29 giugno 1935-XIII, sulla proposta del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 31 agosto 1921 e 25 gennaio 1931, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Vernetti Ernesto fu Giovanni Battista.

(174)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 2409.
Emissione di francobolli commemorativi della IX Fiera campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, per l'amministrazione della Libia;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento;
Ritenuto che anche quest'anno in occasione della prossima IX Fiera campionaria di Tripoli, sia da autorizzarsi la emissione di una speciale serie di francobolli commemorativi da servire di propaganda coloniale;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi della IX Fiera campionaria di Tripoli, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici della Tripolitania e dirette ovunque.

Art. 2. — I detti francobolli saranno venduti dal giorno dell'apertura al giorno della chiusura della Fiera e varranno per le francature delle corrispondenze fino a sessanta giorni dopo la chiusura della Fiera stessa.

I tagli sarebbero i seguenti:

Francobolli ordinari:

da	L.	0.10	con soprapprezzo	di	L.	0.10
»	»	0,20	» »	»	»	0.10
»	»	0.50	» »	»	»	0.10
»	»	0.75	» »	»	»	0.15
»	»	1.25	» »	»	»	0.25
»	»	2 —	» »	»	»	0.50

Francobolli di posta aerea:

da	L.	0.25	con soprapprezzo	di	L.	0.10
»	»	0.50	» »	»	»	0.10
»	»	1 —	» »	»	»	0.25
»	»	2 —	» »	»	»	0.30
»	»	3 —	» »	»	»	1.50
»	»	10 —	» »	»	»	5 —

Art. 3. — Con suo decreto il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie determinerà le caratteristiche speciali dell'emissione, cioè il formato dei francobolli, la loro colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2410.
Determinazione della circoscrizione territoriale del comune di Castel di Iudica in provincia di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 29 gennaio 1934, n. 159, concernente la costituzione del comune di Iudica in provincia di Catania;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La circoscrizione del comune di Castel di Iudica è determinata in conformità al progetto di delimitazione predisposto dalla Sezione tecnica catastale di Catania, il quale, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. **2411.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore « Guido Monti » di Pordenone.

N. 2411. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore « Guido Monti » di Pordenone e ne viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. **2412.**

Rettifica del R. decreto 31 gennaio 1935 relativo alla dichiarazione formale del fine dell'Arciconfraternita di S. Maria La Nova, in Scicli.

N. 2412. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il Nostro decreto del 31 gennaio 1935 viene rettificato nel senso che alle parole « con sede in Ragusa » sono sostituite le altre: « con sede in Scicli ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. **2413.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento delle due parrocchie di S. Antonio in Ortanova e di S. Maria della Stella in Stornarella.

N. 2413. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ascoli Satriano e Cerignola in data 19 maggio 1933, relativo al raggruppamento in via provvisoria delle due parrocchie di S. M. Addolorata in Ortonova e di S. Maria della Stella in Stornarella.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 23 dicembre 1935-XIV, n. **2414.**

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare la donazione della Chiesa di S. Maria degli Angeli in Aversa.

N. 2414. R. decreto 23 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione della Chiesa di S. Maria degli Angeli in Aversa, fatta dalla Arciconfraternita omonima allo Stato, con contratto del 25 settembre 1935 occorrente per l'ampliamento del Manicomio giudiziario in detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. **2415.**

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Zara.

N. 2415. R. decreto 12 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Zara, approvato con Nostro decreto 2 ottobre 1924, n. 1662.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. **47.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1898, recante provvidenze a favore delle località danneggiate da alluvioni nelle provincie di Alessandria, Savona e Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. **48.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione delle opere del piano regolatore nella città di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, col quale sono stabilite norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per la esecuzione delle opere del piano regolatore nella città di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. **49.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e sono convalidati i decreti Reali 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 50.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante la concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco nazionale di Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1915, riguardante la concessione di contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto nel perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GOBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 51.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 2004, concernente la delimitazione del perimetro del capoluogo del comune di Sabaudia ed il trasferimento ad esso della proprietà delle aree appartenenti all'Opera nazionale combattenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 52.

Provvedimenti in materia di tassa di circolazione sugli autoveicoli e sopratassa erariale sui rimorchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvata la legge tributaria automobilistica;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 638;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 636, col quale fu istituita una sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1048, relativo a riduzione della tassa di circolazione sugli autoveicoli;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare nei riguardi tributari l'esercizio delle autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, nonchè l'esercizio dei rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, e fino a nuova disposizione, sono esenti da tassa di circolazione le autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza.

Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 638, circa il pagamento della tassa di circolazione sugli autoveicoli sono estese, a partire dal 1° gennaio 1936-XIV, alla sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli stabilita dal R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, convertito in legge 1° marzo 1934, n. 636, ed alla tassa di circolazione sugli autocarri.

Non è peraltro dovuto, nel caso di pagamento della sopratassa e tassa suddette per periodi di quattro mesi, l'aumento stabilito dal penultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge sopra citato.

Per i rimorchi in circolazione nel mese di gennaio 1936, il pagamento della sopratassa dovrà effettuarsi limitatamente al quadrimestre gennaio-aprile, salvo il pagamento nei termini e modi di legge, della sopratassa dovuta per il rimanente periodo dell'anno solare, ove il rimorchio continui a rimanere in circolazione successivamente al 30 aprile 1936.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto e ad istituire nuovi dischi-contrassegno costituenti il distintivo esterno dell'effettuato pagamento della tassa e sopratassa a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 179. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 53.

Proroga delle agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici gravati da ipoteca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, convertito nella legge 29 aprile 1935, n. 892, e 27 giugno 1935, n. 1227;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di agevolare ulteriormente i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso dei fondi rustici fortemente gravati da mutui ipotecari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il termine fino al 31 dicembre 1935, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, e quello fino al 30 giugno 1936, di cui al successivo art. 3 del medesimo R. decreto-legge sono rispettivamente prolungati fino al 31 dicembre 1936 ed al 30 giugno 1937, con effetto dal 1° gennaio e 1° luglio 1936.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 180. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 54.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, istituzione di un'imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon) e modificazioni al testo unico per l'imposta di fabbricazione sul consumo dell'energia elettrica e del gas.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 486, e i Regi decreti 27 novembre 1910, n. 899; 22 febbraio 1930, n. 174; 24 settembre 1931, n. 1289 e 21 dicembre 1931, n. 1616, circa la restituzione del dazio di confine sul cotone impiegato nella fabbricazione dei prodotti contenenti cotone, che si esportano;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apprestare i mezzi per far fronte alle necessità di bilancio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È dato valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze:

Allegato A — Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore;

Allegato B — Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle fibre artificiali (rayon);

Allegato C — Modificazione al testo unico d'imposta sul consumo dell'energia elettrica.

Art. 2. — Le disposizioni contemplate negli allegati *A* e *B*, indicati nell'articolo precedente, sono applicabili dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelle dell'allegato *C* entreranno in vigore il 1° febbraio 1936.

Art. 3. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze saranno inscritti, con decreti del Ministro, gli stanziamenti necessari per l'esecuzione dei provvedimenti approvati col presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 177. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore.

Art. 1. — Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Num. e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base (Lire)	Coefficiente di maggiorazione
181	Cotone:			
a)	— in bioccoli o in massa: (Nota invariata)			
	1. - greggio	Q.le	180 —	—
182	Cascami di cotone, di ogni sorta:			
a)	— greggi	»	180 —	—
211	Lane:			
a)	— naturali o sudicie	»	150 —	—
b)	— lavate	»	320 —	—
212	Cascami e borra di lana	»	320 —	—
564	Carbon fossile ed altri combustibili fossili, naturali	Tonn.	10 —	—
564 *bis*	Carbone coke	»	42,50	—

Il cotone in bioccoli o in massa, greggio, i cascami di cotone, greggi, le lane naturali o sudicie, le lane lavate, i cascami e la borra di lana sono esentati dal dazio del 15 per cento sul valore di che al R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21.

Per i carboni delle voci 564 e 564-*bis* resta fermo il dazio sul valore nella misura del 10 per cento.

I carboni di cui alla voce 564 destinati all'esercizio delle Ferrovie dello Stato e al rifornimento delle navi mercantili restano, esonerati, oltre che dal dazio del 10 per cento sul valore, anche dal dazio di cui al presente articolo.

Art. 2. — A partire dal 1° marzo 1936 è concessa la restituzione del dazio di confine sulla lana impiegata nella fabbricazione dei manufatti che si esportano, limitatamente ai quantitativi di lana che risultino importati dall'estero.

Con la stessa data entreranno in vigore per i manufatti di cotone che si esportano all'estero, ammessi al beneficio del *drawback*, le nuove aliquote di restituzione da stabilirsi in rapporto coi nuovi dazi di cui all'art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire le specie dei manufatti di lana da ammettere alla restituzione del dazio di confine e le relative aliquote di restituzione di diritti, nonchè le aliquote per i manufatti di cotone considerate nel precedente comma, a norma dell'art. 13 dei Preliminari alla vigente tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 3. — È data facoltà al Governo del Re di rivedere e modificare i dazi della tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con successivi provvedimenti, per i manufatti di cotone e per quelli di lana per adeguarli ai dazi stabiliti dall'art. 1 del presente allegato. Il relativo decreto Reale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 4. — È data facoltà al Governo del Re di modificare il Repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, per metterlo in relazione con le modificazioni apportate alla tariffa medesima, successivamente alla pubblicazione del Repertorio stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

ALLEGATO B.

Art. 1. — È stabilita una imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) nelle seguenti misure:

1° per ogni kg. di fibre artificiali in fili o lamette L. 2,40;

2° per ogni kg. di fibre artificiali in fiocco L. 1,60;

3° per ogni kg. di cascame di fibra artificiale L. 0,80.

Art. 2. — Nelle suddette misure è stabilita una sovratassa di confine per i prodotti di cui all'art. 1, importati dall'estero. Nel caso che trattisi d'importazione di manufatti, preparati con i prodotti stessi, è dovuta la sovratassa di confine sulle singole materie prime, soggette alla sopratassa medesima, impiegate nella preparazione dei prodotti presentati.

Art. 3. — Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti, di cui all'art 1, deve farne denunzia all'Ufficio tecnico di finanza della circoscrizione almeno 20 giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denunzia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero ovvero la denominazione della località dove si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il numero, il tipo e la potenzialità dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

f) la quantità massima dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta la denuncia, verifica e suggella gli apparecchi, in modo da impedirne l'uso senza preventiva dichiarazione di lavoro e rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di L. 1000.

Il versamento del diritto di licenza sarà effettuato dalla ditta presso la Sezione di Regia tesoreria e la relativa quietanza sarà allegata alla denunzia dell'esercente.

La licenza è valida per l'anno solare per il quale venne rilasciata e per la sola ditta alla quale venne intestata.

Art. 4. —I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti alla vigilanza finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare agli apparecchi bolli o suggelli ed in genere può ordinare tutte le opere e prescrivere tutte le misure, che riterrà necessarie per una efficace tutela degli interessi fiscali.

L'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso degli agenti, delegati alla vigilanza, un apposito locale con il necessario arredamento, provvedendo altresì alla pulizia, illuminazione e riscaldamento del locale medesimo, nonchè al rifornimento dell'acqua potabile.

Art. 5. — Quando l'esercente intende iniziare la lavorazione, deve almeno cinque giorni prima presentare all'Ufficio tecnico di finanza apposita dichiarazione in doppio originale, indicando:

a) il proprio nome e cognome e la ubicazione della fabbrica;

b) il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione, nel corso del mese solare per il quale è presentata la dichiarazione;

c) la qualità e quantità delle materie prime che si vogliono adoperare;

d) gli apparecchi adoperati.

Art. 6. — Le materie prime devono essere custodite in appositi magazzini e il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico, fornito dall'Amministrazione, nel quale si annoteranno, dalla parte del carico il quantitativo delle materie stesse introdotte in magazzino e da quella dello scarico il quantitativo estratto per la lavorazione, con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

Art. 7. — Le fabbriche sono assoggettate alla vigilanza permanente della Finanza.

La quantità del prodotto per cui è dovuta l'imposta è determinata con accertamento diretto a peso netto reale. All'uopo l'esercente deve mettere a disposizione gli attrezzi necessari per la pesatura, debitamente verificati a norma di legge.

L'imposta è pagata dall'esercente direttamente in tesoreria e in base alle relative quietanze sarà permessa l'estrazione dalle fabbriche di un quantitativo di prodotto proporzionato alla misura dell'imposta pagata.

L'Amministrazione può prescrivere, nel caso che non si proceda subito all'estrazione dei prodotti con pagamento della imposta, che i prodotti stessi siano immessi in depositi assimilati ai doganali di proprietà privata, compreso l'obbligo della doppia chiave.

Art. 8. — Le fabbriche debbono prestare cauzione in titoli pubblici o numerario, nella ragione del 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti soggetti al tributo che in qualsiasi momento possono trovarsi nello stabilimento.

Art. 9. — È abbuonata l'imposta sui prodotti esportati all'estero direttamente dalle fabbriche allo stato di fili, lamette, fiocco o cascami.

È concessa la restituzione della imposta sui prodotti impiegati nella fabbricazione dei manufatti di fibra artificiale o misti con fibre artificiali che saranno esportati a partire dal 1° marzo 1936, osservate le norme che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della bolletta originale di uscita, munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Gli abbuoni e le restituzioni non domandati nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di uscita sono prescritti, salvo, in caso di abbuono, all'Amministrazione di provvedere al recupero del tributo entro il quinquennio successivo.

Art. 10. — Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 11. — Le somme dovute a titolo d'imposta, in tutto o in parte non riscosse, si esigono mediante atto di ingiunzione.

A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data dell'eseguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta, anche se questa riguardi supplemento d'imposta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

Per le deficienze riscontrate nei magazzini il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni decorre dalla data della sentenza definitiva del giudice penale.

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta pagata in più per errore di liquidazione purchè ne faccia domanda nel termine di cinque anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Art. 12. — La fabbricazione clandestina dei prodotti, contemplati nell'art. 1 del presente decreto, è punita con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che possa ritenersi frodata, tenendo conto delle materie prime lavorate o che potevano essere lavorate.

Con la stessa pena è punita la fabbricazione dei prodotti, accennati nel precedente comma, se essa viene eseguita in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime cadono in confisca, a termini delle disposizioni della legge doganale.

Art. 13. — Chiunque sottragga o tenti sottrarre con qualunque mezzo i prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata.

I prodotti sottratti o che si tentava di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode cadono in confisca, a termini delle disposizioni della legge doganale.

Art. 14. — Le pene stabilite dai due precedenti articoli sono applicate senza pregiudizio di quelle sancite dal Codice penale nel caso di manomissione od alterazione in qualsiasi modo dei bolli e sigilli, apposti dall'Amministrazione.

Art. 15. — Qualsiasi altra violazione alle disposizioni del presente decreto e del regolamento per la sua esecuzione è punita con l'ammenda non minore di L. 20 nè maggiore di L. 500.

Art. 16. — Qualora ad una violazione al presente decreto abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile alla violazione stessa.

Art. 17. — Qualora col fatto, che ha dato luogo alla violazione, sia stata o possa essere stata frodata l'imposta di fabbricazione, il colpevole è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento e dal pagamento della multa o della ammenda.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza, di cui all'art. 3 del presente decreto, a chiunque sia stato condannato per violazione al decreto medesimo, punibile con multa dal doppio al decuplo dell'imposta.

Art. 18. — Le materie prime, i prodotti, il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente le materie prime, i prodotti, il macchinario, il materiale mobile nonchè i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 19. — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvenza del condannato, si convertono rispettivamente nella reclusione e nell'arresto per non oltre sei mesi e per non oltre un anno se si tratta di recidivi.

La norma del comma precedente è stabilita in deroga a quanto dispone l'art. 136 del Codice penale.

Art. 20. — I reati previsti dal presente decreto si prescrivono in cinque anni se trattisi di delitti, in tre anni se trattisi di contravvenzione.

Art. 21. — L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali, indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali, ove si svolgono attività attinenti al presente decreto ed eseguirvi verifiche, riscontri e ricerche di qualsiasi natura.

Gli ufficiali e i sottufficiali della R. Guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente decreto e dal relativo regolamento.

Art. 22. — Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle violazioni al presente decreto, saranno applicate le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.

Art. 23. — I processi verbali di accertamento dei reati sono compilati dai funzionari od agenti scopritori e saranno trasmessi all'Intendenza di finanza per il loro ulteriore corso, previa liquidazione da parte dell'Ufficio tecnico di finanza dei diritti dovuti e delle penalità.

Art. 24. — Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura, saranno osservate le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Però in qualunque stadio del procedimento e fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la definizione amministrativa della violazione a termini delle vigenti disposizioni della legge doganale.

La domanda per tale definizione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, è diretta all'intendente di finanza, il quale notificherà al contravventore il termine perentorio, entro cui dovrà depositare a garanzia dell'esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre all'ammontare delle spese e dei diritti fiscali.

La decisione amministrativa spetta all'intendente di finanza senza limite di somma e si estende alla confisca ed alle spese.

In tutti i casi di violazione al presente decreto, quando il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa e risulti escluso il proposito di frode, potrà la contestazione essere definita

con l'ammenda variabile da L. 20 a L. 500, fermo il pagamento dei diritti fiscali, quando non risulti che esso sia stato effettuato.

Art. 25. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Art. 26 (*transitorio*). — Gli esercenti fabbriche di prodotti, contemplati dall'art. 1 del presente decreto, che all'atto dell'entrata in vigore del decreto medesimo siano già in esercizio, debbono entro cinque giorni presentare la denuncia, di cui all'art. 3 del decreto stesso.

Nella detta denuncia debbono altresì essere indicate le quantità di materie prime e di prodotti finiti, detenute il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, agli effetti dell'accertamento dell'imposta.

L'ammontare dell'imposta sui prodotti finiti, ancora giacenti in fabbrica sarà pagato prima dell'estrazione dei prodotti stessi, come è prescritto al precedente art. 7, comma terzo.

Per i prodotti, invece, estratti dopo l'andata in vigore del presente decreto e non più esistenti in fabbrica all'atto dell'accertamento di riscontro da parte della Finanza, l'imposta sarà pagata entro 20 giorni dalla notificazione della liquidazione che sarà effettuata dagli Uffici tecnici di finanza, in base alle denuncie presentate dagli interessati.

Sull'imposta, di cui al precedente comma, non pagata entro 20 giorni dalla notificazione al debitore, è dovuta una pena pecuniaria in ragione del 4 per cento dell'imposta stessa.

Le quantità che risultassero denunziate in meno rispetto a quelle effettivamente detenute saranno considerate di contrabbando e gli esercenti saranno passibili di una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente alle quantità medesime, oltre al pagamento del tributo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

ALLEGATO C.

Art. 1. — All'art. 1 del testo unico di leggi sul consumo del gas e della energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e modificato dall'art. 6 del R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dall'art. 2 del R. decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 539, è sostituito il seguente:

1. L'imposta sul consumo dell'energia elettrica è stabilita nelle seguenti misure:

a) di cent. 40 per ogni kilowattora di energia elettrica impiegata a scopo di illuminazione;

b) di cent. 1,5 per ogni kilowattora di energia elettrica impiegata per ogni altro uso. Tale aliquota è ridotta a centesimo uno qualora, dagli accertamenti della finanza, il costo effettivo medio annuale di ogni kilowattora risulti per il consumatore superiore a 5 ma non a 10 centesimi, ed a centesimi 0,5 qualora detto costo non sia superiore a 5 centesimi.

È esente dall'imposta:

a) l'energia elettrica impiegata per illuminazione governativa, provinciale o comunale di aree pubbliche;

b) quella impiegata nella trazione e in ogni altro servizio inerente all'impianto e all'esercizio di linee ferroviarie elettrificate dello Stato;

c) quella impiegata per forza motrice destinata esclusivamente per la generazione di altra energia elettrica;

d) quella impiegata nei processi industriali elettro-chimici e per la produzione di energia termica utilizzata nelle industrie elettrometallurgiche;

e) quella impiegata sulle navi, sui carri e vetture automobili purchè fornita da mezzi propri compresi gli accumulatori;

f) quella impiegata a scopo scientifico nelle aule e nei laboratori dei pubblici istituti;

g) quella impiegata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche purchè sussista la condizione della reciprocità.

2. L'imposta sul consumo del gas è stabilita nella seguente misura:

a) di cent. 10 per ogni metro cubo di gas, destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento e proveniente dagli olî minerali, di gas metano o derivato dal suolo;

b) di cent. 2,5 per ogni metro cubo di gas di altra specie destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas acetilene.

Le miscele di gas, indicati alla lettera *a*) con quelli indicati alla lettera *b*), sono soggette all'imposta, nella misura di cent. 10 e di cent. 2,5 secondo che siano equiparabili, per i loro effetti calorifici, alla prima o alla seconda delle due anzidette categorie di gas.

È esente da imposta:

a) il gas impiegato per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche;

b) quello impiegato in processi di fabbricazione nelle industrie chimiche, metallurgiche, tipografiche e tessili;

c) quello impiegato a scopo scientifico nelle aule e nei laboratori dei pubblici istituti;

d) quello impiegato nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche purchè sussista la condizione della reciprocità.

Art. 2. — All'art. 7 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituito il seguente:

« È in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere agli esercenti officine di gas o di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare il gas o l'energia elettrica prodotti od erogati.

« Ha inoltre facoltà di applicare nelle officine di gas o di energia elettrica suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, come pure presso gli utenti.

« I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dalla Finanza, debbono essere immediatamente denunziati all'Ufficio tecnico competente, come pure debbono essere immediatamente denunciate le modificazioni delle condutture o dei circuiti, ai quali siano stati applicati i congegni ».

Art. 3. — All'art. 12 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituito il seguente:

« La liquidazione dell'imposta per le officine, che producono gas o energia elettrica a scopo di vendita, e per le officine ad uso proprio munite di misuratore, è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza in base alla dichiarazione del fabbricante. Tale dichiarazione deve essere presentata per il consumo di un mese o di un bimestre entro i venti giorni successivi all'uno o all'altro dei detti periodi.

« La dichiarazione per le officine commerciali deve comprendere:

a) le quantità di gas o di energia elettrica registrate dai misuratori applicati presso i consumatori, distintamente per le diverse aliquote di imposta;

b) le quantità vendute per usi promiscui, a norma del successivo art. 13;

c) le quantità vendute per usi esenti;

d) le quantità di energia elettrica fornita a cottimo, a norma del successivo art. 16.

« Le ditte fabbricanti debbono inoltre denunziare, con dichiarazione a parte, i consumi di gas e di energia elettrica accertati in occasione di scoperta di sottrazioni fraudolente. Tali denunzie debbono essere presentate appena i consumi fraudolenti sono accertati e devono essere corredate dai verbali degli agenti scopritori ».

Art. 4. — All'art. 13 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituito il seguente:

« I fabbricanti, che distribuiscono gas od energia elettrica, per uso promiscuo, in quantità inferiori a quelle di cui all'art. 2, secondo comma, debbono convenire per tali utenti, con l'Ufficio tecnico di finanza, il canone di imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote, salvo a non eccedere per l'energia elettrica, ceduta a cottimo ad uso di illuminazione, il massimo di cui all'art. 16, secondo comma.

« Il fabbricante deve allegare alla dichiarazione del mese di gennaio di ciascun anno un elenco degli utenti anzidetti e comunicare mensilmente all'Ufficio tecnico le relative variazioni.

« Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare anticipatamente le variazioni eccedenti i limiti indicati nel successivo art. 17.

« La inosservanza di tale obbligo è soggetta alle sanzioni previste per le omesse dichiarazioni dei fabbricanti all'Ufficio tecnico ».

Art. 5. — All'art. 15 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituito il seguente:

« I fabbricanti a dichiarazione di consumo mensile o bimestrale sono tenuti, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio tecnico di finanza, a versare l'imposta corrispondente ai consumi dichiarati nei termini di cui appresso:

1° i fabbricanti a dichiarazione mensile, in due rate uguali con scadenza al giorno 5 e 20 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione di consumo.

2° i fabbricanti a dichiarazione bimestrale in due rate, delle quali la prima, in acconto, entro il giorno 20 del secondo mese del bimestre, nella misura dell'imposta presuntivamente dovuta per un mese. Tale imposta è da calcolare in base alla metà del consumo accertato per il corrispondente bimestre dell'anno precedente. La seconda, a saldo della imposta dovuta per il bimestre, entro il 5 del secondo mese successivo al bimestre stesso.

« Per i supplementi di imposta derivanti da revisione, da parte dell'Ufficio tecnico di finanza, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni di consumo anzidette, l'Ufficio emette avviso di pagamento ed il fabbricante è tenuto a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notificazione.

« I fabbricanti, di cui al 1° comma del presente articolo, devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto di un dodicesimo dell'imposta annua.

« Garantiscono inoltre la Finanza, a preferenza di ogni altro creditore, per i debiti di imposta delle ditte fornitrici, le somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.

« Gli esercenti officine per uso proprio esclusivo, ammessi al pagamento dell'imposta mediante canone annuo giusta il successivo art. 17, devono pagare l'imposta a rate anticipate non inferiori all'importo corrispondente ad un bimestre e nei termini fissati nell'atto di convenzione. Se il canone annuo non supera le L. 200, il pagamento della intera imposta deve effettuarsi in un'unica rata anticipata.

« I debitori dell'imposta, che non effettuino il pagamento entro i termini prescritti dal presente articolo, sono passibili di una pena pecuniaria pari al 4 per cento della somma che avrebbero dovuto versare.

« Tale sanzione si applica per il solo fatto della decorrenza del termine, senza che occorra alcuna notificazione di invito di pagamento da parte dell'Amministrazione ».

Art. 6. — All'art. 16 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituito il seguente:

« Il fabbricante che fornisce l'energia elettrica a cottimo per usi soggetti ad imposta, per una determinata potenza in kilowatt, è ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone nei modi indicati dall'art. 12.

« Tale canone viene stabilito in base alla potenza in kilowatt installata presso i consumatori, tenuti presenti i contratti ed i dati di fatto riscontrati dalla Finanza, con un massimo, per l'energia ad uso di illuminazione, di L. 800 per kilowattanno installato.

« Rimane fermo, in ogni caso, il diritto di rivalsa di cui all'art. 14, il quale, fino al 31 dicembre 1940, per l'energia impiegata ad uso d'illuminazione, resta limitato alla parte eccedente i 10 centesimi per kilowattora ».

Art 7. — All'art. 17 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituito il seguente:

« Quando un'officina di gas o di energia elettrica serva per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od esercente e non sia fornita di misuratori od altri strumenti integratori di misura del gas o dell'energia, adoperata, il tributo è corrisposto mediante un canone annuo di abbonamento.

« Il fabbricante ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che importino sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento.

« In tali casi ha luogo la revisione straordinaria del canone ».

Art. 8. — Alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 20 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituita la seguente:

« *b*) manometta o lasci manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dalla Finanza. nonchè i contrassegni, bolli, suggelli applicati dalla Finanza stessa, salvo i casi di provata necessità ».

Art. 9. — Al penultimo comma dell'art. 20 del testo unico, citato all'art. 1, sono sostituiti i seguenti:

« Chiunque alteri o comunque impedisca il funzionamento dei congegni o manometta i suggelli applicati dalla Finanza o dai fabbricanti per misurazione, per riscontro o per sicurezza, è punito con le stesse pene di cui al precedente comma.

« Chiunque sottragga o tenti sottrarre in qualunque altro modo, il gas o l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta è punito con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che potè essere frodata. La multa non potrà mai essere inferiore a L. 100 ».

Art 10. — All'art. 25 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituito il seguente:

« I reati previsti dal presente decreto si prescrivono in cinque anni se trattisi di delitto, in tre anni se trattisi di contravvenzione ».

Art. 11. — La tabella del personale elettrotecnico, approvata con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è sostituita dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente allegato.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto allo stanziamento della maggiore spesa, occorrente per l'applicazione del presente articolo nonchè alla emanazione delle norme per l'attuazione delle tabelle.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA A

GRUPPO *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VIII	Periti elettrotecnici capi	4
IX	Periti elettrotecnici principali	4
X	Periti elettrotecnici	6
XI	Periti elettrotecnici aggiunti	6
	Totale . . .	20

TABELLA B

GRUPPO *C*

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VIII	Commissari elettrotecnici capi	5
IX	Commissari elettrotecnici	15
X	Elettrotecnici principali	16
XI	Elettrotecnici	18
XII	Elettrotecnici aggiunti	28
	Totale . . .	82

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1935-XIV.

Nomina dei componenti il Consiglio direttivo dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, con cui è stato approvato lo stauto dell'Istituto predetto;

Viste le designazioni fatte dalla Sezione filatura dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri e dalla Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria tessile;

Decreta:

Articolo unico. — Sono chiamati a far parte del Consiglio direttivo dell'Istituto Cotoniero Italiano per il biennio 1936-37:

Su designazione dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri, i signori:

1° Aloardi Luigi.
2° Cavallo Edilberto;
3° Cesoni ing. Francesco;
4° Croce comm. Andrea;
5° De Ferrari duca Angelo;
6° Frua De Angeli comm. Carlo;
7° Gabardi N. H. cav. di gr. cr. Biagio;
8° Jucker ing. cav. di gr. cr. Carlo;
9° Olcese N.H. gr. uff. cav. del lavoro Vittorio;
10° Paratore on. gr. uff. Giuseppe;
11° Spezzotti cav. di gr. cr. Luigi, senatore del Regno;
12° Trezzi comm. Anselmo.

Su designazione della Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri, il signor:

13° Varzi on. cav. del lavoro Ercole.

Su designazione della Federazione nazionale fascista lavoratori dell'industria tessile, il signor:

14° Montagna comm. rag. Oreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: MUSSOLINI.

(196)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Ferrara in 25 ottobre 1935-XIII a rogito del dott. Santandrea Natale, segretario generale del Comune, atto col quale il Comune medesimo ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno distinto nella mappa rustica

di Ferrara coi numeri 8686 res *b.* rosso, 8623 res *b.* rosso della superficie di metri quadrati 8105 e si è impegnato altresì a corrispondere all'Opera la somma di L. 50.000 a titolo di contributo nella spesa che l'Opera stessa dovrà sostenere per la costruzione della Casa del Balilla sul terreno suddetto;

Veduta la deliberazione n. 10 in data 17 dicembre 1935-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1936 - Anno XIV

(157) *Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4898	3-2-1934	1890	Pola	Micollovich Giovanni fu Antonio	8-6-1879 - Valdibecco di Pola	Michelini	Rossanda Maria di Luca, moglie; Antonio, Anna, Giuseppe, Michele e Giovanna, figli.
4899	Id.	3157	Id.	Bassich Giuseppe fu Giuseppe.	16-3-1910 - Previs di Pisino	Bassi	Rodolfo, Emilia, Elisabetta, Lucia, fratelli; Albertó-Vittorino, nipote; Francesca Sferzai fu Giovanni, madre.
4900	Id.	3158	Id.	Bellanich Antonio fu Giovanni	3-10-1857 - Pedena di Pisino	Bellani	Giuseppe, fratello; Francesco, figlio; Ifsich Giovanna fu Giovanni, nuora; Amalia, Francesco, Maria-Daniela ed Emilio, nipoti, figli di Francesco Bellanich e di Ifsich Giovanna.
4901	Id.	3160	Id.	Belusich Giuseppe fu Giuseppe	17-4-1894 Pedena di Pisino	Bellussi	Matcovich Anna di Simone, moglie; Giuseppina ed Albino, figli; Francesco e Matteo, Giovanna, Caterina e Giuseppina, fratelli; Benasich Maria fu Simone, madre.
4902	Id.	3164	Id.	Benich Antonio fu Bortolo. .	8-11-1864 - Pedena di Pisino	Beni	Tucich Caterina fu Francesco, moglie; Giuseppe e Francesco, figli; Bacchiaz Caterina di Giuseppe, nuora; Emilio, Maria, Anna, Emilia, Albina, Edoardo e Giuseppina, nipoti, figli di Benich Francesco e di Bacchiaz Caterina.
4903	Id.	3159	Id.	Bellaz Francesco fu Giuseppe	11-12-1866 - Vermo di Pisino	Bellazzi	Giuseppe, figlio; Berton Maria di Giovanni, nuora; Antonio e Pietro, nipoti, figli di Bellaz Giuseppe e di Berton Maria; Bellaz Simone fu Maria, nipoti.
4904	Id.	3163	Id.	Bencovich Giovanni fu Martino	18-9-1911 Pedena di Pisino	Benco	Luigia, Giuseppina, Antonio e Giuseppe, fratelli; Lucacich Maria fu Giuseppe, madre.
4905	Id.	3162	Id.	Benasic Giovanni fu Francesco	4-4-1876 - Pedena di Pisino	Benassi	Francesco, Riccardo, Giuseppe, Maria, Anna, Giovanna, Giuseppina ed Aurora, figli, nati dalla fu Maria Sergo.
4906	Id.	3161	Id.	Benasich (Benasix) Antonio fu Giovanni	2-11-1881 - Pedena di Pisino	Benassi	Ribich Giovanna di Giuseppe, moglie; Vittorio Ettore, Giuseppina, Amalia, Maria e Lidia, figli; Simone, fratello; Baciac Giovanna fu Matteo, madre.
4907	21- 2-1934	1898	Id.	Mtcovich Pasquale fu Giovanni	23-4-1859 - Grimalda di Pisino	Matteoni	Tominich Rosa fu Matteo, moglie; Angelina, Antonio e Vincenzo, figli; Crivicich Veronica di Vincenzo, nuora; Maria e Giuseppe, nipoti, figli di Matcovich Vincenzo e di Crivicich Veronica.
4908	Id.	1902	Id.	Milotich Francesco fu Giuseppe	20-9-1870 - Gallignana di Pisino	Millotti	Milotich Maria di Giovanni, moglie; Giovanni, Antonio e Giuseppe, figli; Tumpich Fosca di Giovanni, nuora; Maria e Giuseppe, nipoti, figli di Milotich Giuseppe e Tumpich Fosca.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4909	21-2-1934	1895	Pola	Marincic Giovanni fu Giuseppe	8-12-1883 - Pinsinvecchio	Marini	Slocovich Antonia fu Giovanni, moglie; Giuseppe, Giovanni, Pietro, Maria, Antonia, Adolfo, Antonio, Federico, Ilario e Luigi, figli.
4910	Id.	994	Id.	Colob Antonio fu Gregorio	2-6-1874 - Vermo di Pisino	Colombo	Curellovich Antonia fu Matteo, moglie; Beniamino, Simone, Maria e Vincenzo, figli; Gortan Angela di Simone, nuora; Emilio, Dussizza Anna e Luigi, nipoti, figli di Colob Vincenzo e di Gortan Angela.
4911	Id.	995	Id.	Grubissich Teodoro di Grubissich Maria	9-10-1864 - Gallignana di Pisino	Grubissi	Opassich Anna fu Giuseppe, moglie; Giuseppina, Amalia ed Antonio, figli; Bursich Maria di Antonio, nuora; Angelina, Antonio, Maria, Luigi, Emilio ed Elio, nipoti, figli di Grubissich Antonio, Bursich Maria.
4912	22-2-1934	586	Id.	Ivancic Francesco di Stefano	13-3-1892 - Villa Padova di Pisino	Giovannini	Comich Francesca fu Giovanni, moglie; Vladimiro, Olga e Francesco, figli; Anna Zorco di Giacomo, nuora.
4913	Id.	555	Id.	Zvech Antonio fu Martino	21-12-1862 - Dignano	Vecchi	Scabich Maria fu Pasquale, moglie; Emilia, figlia.
4914	Id.	536	Id.	Zuccherich Biagio di Biagio	12-11-1887 - Dignano	Zuccheri	Biasiol Eufemia, fu Pietro, moglie; Maria, figlia.
4915	Id.	551	Id.	Zuccherich Vito fu Vito	19-10-1891 - Dignano	Zuccheri	Tomasini Antonia di Francesco, moglie; Bruno ed Alice, figli.
4916	Id.	558	Id.	Zvech Martino fu Martino	18-8-1869 - Dignano	Vecchi	Perusco Anna fu Andrea, moglie.
4917	Id.	578	Id.	Jelenkovic Rosa di Giovanni	15-7-1912 - Villa Padova di Pisino	Gelenio	—
4918	Id.	589	Id.	Ivaninich Bonifacio fu Niceforo	5-6-1859 - Pedena di Pisino	Giannini	—
4919	Id.	588	Id.	Ivancic Stefano di Antonio	29-3-1891 - Villa Treviso di Pisino	Giovannini	Malissa Antonia fu Martino, moglie; Stefania, figlia; Anna Ivancich fu Simone, figliastra.
4920	Id.	585	Id.	Juran Giuseppe fu Matteo	4-1-1909 - Pedena di Pisino	Giurani	Juran Elena fu Fortunato, madre; Maria, sorella; Angelo, fratello.
4921	Id.	582	Id.	Ilic (Illich) Giovanni fu Felice	12-2-1899 - Pedena di Pisino	Gilli	Rodovich Giovanna di Domenico, moglie; Giovanni, Antonio, Amalia, Attilio e Maria, figli; Maria, sorella.
4922	Id.	579	Id.	Jelenic Antonio fu Antonio	1-2-1889 - Tupliacco di Pisino	Gelleni	Luxich Elena di Antonio, moglie; Antonio, Fabiano, Andrea, Anna, Natalina, Giuseppe, Giulio ed Emilio, figli; Matteo, fratello.
4923	Id.	580	Id.	Jeromela Francesco di Simone	1-1-1890 - Pedena di Pisino	Geromella	Jeromela Giuseppina di Giovanni, moglie; Giovanni, Maria, Francesco, Vittorio e Carmela, figli; Jeromela Simone fu Santo, padre; Bullich Maria fu Antonio, madre e Caterina, sorella.
4924	Id.	581	Id.	Jeromela Giuseppe fu Matteo	5-1-1897 - Gallignana di Pisino	Geromella	Sagrich Eufemia di Pasquale, moglie; Giovanni, Rodolfo, Anna e Giuseppe, figli; Giovanni, fratello; Maria, Fosca ed Antonia, sorelle; Lesich Maria fu Pasquale, madre; Ersilia Jeromela di Fosca, nipote.
4925	Id.	587	Id.	Ivancic Matteo fu Giuseppe	25-2-1870 Gallignana di Pisino	Giovannini	Benich Maria di Giovanni, moglie; Giovanni, Rosa, Pierina e Matteo; figli; Ivancic Maria di Giuseppe, nuora; Giuseppe, Albina, Maria e Vincenza, nipoti, figli di Matteo e Maria Ivancic.
4926	Id.	647	Id.	Vitassovich Michele fu Antonio	4-7-1904 - Dignano	Vitassi	—
4927	Id.	646	Id.	Vitassovich Matteo fu Michele.	3-12-1874 - Dignano	Vitassi	Bertetich Rosa di Antonio, moglie.
4928	Id.	645	Id.	Vitassovich Matteo fu Matteo	29-2-1892 - Dignano	Vitassi	Martino, figlio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione della Regia scuola tecnica industriale di Atri.

Con decreto Reale 16 gennaio 1936-XIV la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Atri assume la denominazione di « Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Felice Bernabei ».

(203)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del « Vaso Morcola » in provincia di Brescia.

Con R. decreto 21 novembre 1935, n. 8292, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1936, registro n. 1, foglio n. 115, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario del « Vaso Morcola » con sede in comune di Dello, provincia di Brescia.

(204)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio unico per la bonifica della « Bassa Parmense » in provincia di Parma.

Con decreto Ministeriale 20 gennaio 1936 n. 9446, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio unico per la bonifica della Bassa Parmense, in provincia di Parma.

(205)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 gennaio 1936-XIV - N. 20.

S. U. A (Dollaro)	12,45
Inghilterra (Sterlina)	62,07
Francia (Franco)	82,00
Svizzera (Franco)	408 —
Argentina (Peso carta)	3,41
Austria (Shilling)	2,3175
Belgio (Belga)	2,12
Canadà (Dollaro)	12,51
Cecoslovacchia (Corona)	52,05
Danimarca (Corona)	2,77
Germania (Reichsmark)	5,0327
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,4061
Polonia (Zloty)	236 —
Spagna (Peseta)	169,77
Svezia (Corona)	3,0703
Rendita 3,50 % (1906)	71,10
Id. 3,50 % (1902)	66,50
Id. 3 % lordo	45,175
Prest. redim. 3,50 % - 1934	67,35
Obbl. Venezie 3,50 %	83,15
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,775
Id. id. 5 % - Id 1941	94,75
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	82,075
Id id 4 % Id 15-12-43	81,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

All'8ª iscrizione dell'elenco di smarrimento certificati di rendita nominativa, pubblicato a pag. 5600 della *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1935-XIV, dopo i nomi di Graziosi Alberto, Giuditta, Vincenzina, Lucia, Maria-Rosaria e Luigi del fu Giacomantonio, si aggiungano le parole « minori sotto la p.p. della madre Cogliano Maria Michela, ved. di Graziosi Giacomantonio, domt. a Sturno (Avellino)».

Alle iscrizioni 14ª e 15ª del detto elenco (numeri di iscrizione 42115 di L. 38,50 e 825161 di L. 231) la categoria del Debito, va rettificata, rispettivamente in cons. 3,50 % (1902) e cons. 3,50 % (1906).

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 24)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di esercizio 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	394257 394258 394259 395253 395269 397068 379736 314289 326934 330646 350528 471832	612,50 206,50 49 — 52 — 157,50 70 — 38,50 77 — 105 — 1239 — 70 — 31,50	Brancaccio Eleonora fu Salvatore, moglie di Massimo Francesco, domic. a Roma.	Brancaccio *Maria-Eleonora* fu Salvatore, moglie di Massimo Francesco, *interdetta sotto la tutela del marito*, domic. a Roma.
»	18433	700 —	De Marchis *Golfredo* di Sebastiano, domic. a New York.	De Marchis *Osvaldo-Goffredo* di Sebastiano, domic. a New York.
»	44707	350 —	De Marchis *Golfredo* fu Sebastiano, domic. a New York.	De Marchis *Osvaldo-Goffredo* fu Sebastiano, domic. a New York.
»	340989	245 —	Faure *Simone* fu Chiaffredo, domic. a Pontechianale (Cuneo).	Faure *Giovanni-Simone* fu Chiaffredo, domic. come contro.
3,50 % (1906)	789007	129,50	Gotelli Antonio fu Antonio, domic. a Varese Ligure (Genova).	Gotelli Antonio-*Rocco* fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Gotelli Margherita, ved. di Gotelli Antonio*, domic. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	246672 252348	35 — 70 —	Ghiazza Francesca fu *Giovanni*, moglie di Dardano Pietro, domic. in Acqui (Alessandria).	Ghiazza *Maddalena-Maria-Francesca* fu *Gio Batta*, moglie di Dardano Pietro, domic. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	407104	420 —	Viano Riccardo di Antonio, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio, senz'obbligo di fede di vita, a *Lungo* Teresa di Luigi, ved. di Fiore Paolo, domic. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Longo* Teresa di Luigi, ved., ecc., come contro.
»	183780	84 —	*Valentini* Biagio fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentini* Lucia fu Michele, nubile, domiciliata a Bari.	*Valentino* Biagio fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentino* Lucia fu Michele, nubile, domic. a Bari.
»	150313	700 —	Castelbarco-*Visconti* Maria-Teresa fu Gian Carlo, nubile, domic. a Torino.	Castelbarco Maria-Teresa fu Gian Carlo, nubile, domic. a Torino.
»	250973 303234	196 — 1477 —	Castelbarco-*Visconti Simonetta* Maria-Teresa fu Gian Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ceriana *Mayneri* Emilia di Michele, ved. di Castelbarco-*Visconti Simonetta*, dom. a Torino.	Castelbarco Maria-Teresa fu Gian Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ceriana *Majneri* Emilia di Michele, ved. di Castelbarco, domic. a Torino.
»	37024	175 —	Fera Tera fu Giuseppe, ved. di *Luigi Adica*, domic. a New York.	Fera Teresa fu Giuseppe, ved. di *Annibale Adria*, domic. a New York.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(180)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato.

Si notifica che, come è stato disposto col decreto 14 gennaio 1936-XIV del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 19 del 24 gennaio 1936-XIV, nel giorno di sabato 15 febbraio 1936-XIV, alle ore 9 in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la estrazione, per l'anno 1936, delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in forza del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 696. Giusta la tabella di ammortamento approvata col citato decreto Ministeriale 14 gennaio 1936-XIV, saranno estratte, per l'anno 1936, 9400 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1936, saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel giorno di venerdì 14 febbraio 1936-XIV, alle ore 14, pure in una sala al piano terreno presso la Direzione generale del Debito pubblico, si procederà alla contazione e all'imbussolamento delle schede, per gruppi di 100 obbligazioni, relative alle 295.700 obbligazioni emesse.

Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

(211) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 40.

E' stato presentato, per il tramutamento in cartelle al portatore, il certificato di rendita cons. 3,50 %, n. 347625 di annue lire 350 intestato a Castagnino Paola-Carlotta-Amelia di Giambattista, moglie di Giovanni Berisso fu Giovanni, domiciliata a Cogorno (Genova) con vincolo dotale

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

(6021) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami ad un posto di capo tecnico aggiunto della specialità « incisore cartografo » nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14 ottobre 1935-XIII, n. 4648, 9-1.3.1;

Decreta:

Art. 1 — E' indetto un concorso per esami ad un posto di capo tecnico aggiunto della specialità « incisore cartografo » nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 40 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E il Segretario del Partito o da uno dei Vice-Segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva di escluderli dal concorso.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: direttore del Regio istituto idrografico;

Membri: due capi reparto del Regio istituto idrografico, un capo tecnico principale o primo capotecnico per la specialità incisori-cartografi;

Segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in una prova grafica ed una orale giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Genova e la prova grafica si svolgerà nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — Per ciascuna prova, così grafica come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova grafica almeno 7 decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9. — Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 10. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto all'assunto in servizio un assegno mensile nella misura di L. 579,04 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

a un posto di capo tecnico aggiunto incisore cartografo del Regio istituto idrografico.

1. Cenni sui metodi per la rappresentazione del terreno.
2. Rappresentazione con bollino, su lastra di rame del terreno nelle sue varie forme e nei suoi particolari, da modelli di carte.

Il disegno dovrà essere eseguito a rovescio.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere, oltre alla necessaria abilità per riprodurre correttamente il tratteggio, il filaggio, la punteggiatura, ecc. anche una buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(182)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli al posto di primario medico dell'Ospedale coloniale di Bengasi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176 e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con Regio decreto 20 marzo 1933, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di primario medico dell'Ospedale coloniale di Bengasi;

Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, citato;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1935, n. 1327, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1935, registro 12 Colonie, foglio 299, con il quale è stato revocato il concorso per i posti di primario medico con funzioni di direttore e di primario oculista nell'Ospedale coloniale di Bengasi;

Considerata l'opportunità di scindere la funzione di primario medico da quella di direttore;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista al seguente art. 13, al posto di primario medico dell'Ospedale coloniale di Bengasi.

Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 5200, da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre un'indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'art. 15 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno ad esso applicabili.

Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto tipo.

Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto tipo.

Al vincitore del suddetto concorso sarà inoltre consentito il libero esercizio professionale, compatibilmente con le necessità di servizio.

Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto di primario medico sarà iscritto al grado 7° della tabella allegata

al contratto tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto tipo.

Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei medici.

Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità o portante la dichiarazione d'accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:

a) di non aver superato l'età di anni 45 alla data del presente decreto;

b) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie Università del Regno;

c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 7, e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, in un posto di ruolo, conseguito in seguito a pubblico concorso, presso una clinica od altro istituto scientifico delle facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, o in un pubblico ospedale di almeno 100 letti.

Per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali e nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9. — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data della domanda.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente Ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della colonia, ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10. — Alla domanda i candidati dovranno unire:

a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle Colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale. L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che riterrà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea di medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera c) del precedente articolo 8, e il certificato d'iscrizione in uno degli albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed agli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, redatto in carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al P. N. F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti da epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa nazionale il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari, ovvero dal Segretario amministrativo, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa nazionale e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare anche gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e, solo nei casi in cui si tratti di iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, o di feriti per la causa nazionale, ratificato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d) od e).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali di laurea e di abilitazione professionale, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica delle regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. E' in sua facoltà, di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente articolo 9.

Art. 12. — La Commissione giudicatrice è presieduta da un Segretario generale di colonia, ed è costituita da:

a) due funzionari della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 6°;

b) da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno di grado non inferiore al 6°;

c) da un ufficiale superiore medico del Regio esercito;

d) da tre docenti della facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, dei quali due di clinica medica o patologia speciale medica o di malattie tropicali, ed uno di igiene generale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — La valutazione dei titoli sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine seguente:

1° titoli che comprovino l'opera esercitata in reparti di medicina;
2° docenza in clinica medica o in patologia medica;
3° specializzazioni in clinica medica;
4° altre docenze;
5° altre specializzazioni;
6° titoli comprovanti altri servizi prestati.

Le pubblicazioni saranno valutate secondo l'ordine medesimo.
Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.
Conseguono l'idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.
Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato in Colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale.
È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito l'idoneità a norma del comma che precede, ad una prova di esame pratico, consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il susseguente referto. L'argomento d'esame potrà essere assegnato, o singolarmente a ciascun aspirante o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.
Ove sia disposta la prova di esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di dieci punti.
Sarà considerato rinunziatario al concorso il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.
Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi.
Tale votazione sarà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.
Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di punti.
A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.
Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.
Art. 14. — In caso di rinunzia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, o aprire altro concorso, o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che segue in graduatoria immediatamente il concorrente che abbia rinunciato al posto.
Art 15. — Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, o l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 14.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: Di Revel. — *p. Il Ministro per le colonie:* Lessona.

(184)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli al posto di primario oculista dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;
Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;
Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina al posto di primario oculista dell'Ospedale coloniale di Bengasi;
Considerato che trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per la assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1935, n. 1327, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1935, reg. 12 Colonie, foglio 299, con il quale è stato revocato il concorso per i posti di primario medico con funzioni di direttore, e di primario oculista dell'Ospedale coloniale di Bengasi;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli, salva la facoltà prevista nel seguente art. 13, al posto di primario oculista dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi.
Art. 2. — Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre la indennità di servizio attivo di lire 5200 da ridursi l'uno e l'altra ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno ad esso applicabili.
Art. 3. — La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.
Per la riconferma in servizio e per il licenziamento dal medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.
Al vincitore del suddetto concorso sarà inoltre consentito il libero esercizio professionale compatibilmente con le necessità di servizio.
Art. 4. — Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto di primario oculista sarà iscritto al grado 7° della tabella del contratto-tipo sopra menzionato, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto-tipo.
Art. 5. — Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.
Art. 6. — All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei medici.
Art. 7. — Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:
a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;
b) da un esemplare del presente bando di concorso;
c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.
Art. 8. — Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:
a) di non aver superato l'età di anni 45 alla data del presente decreto;
b) di aver conseguito la laurea di medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno;
c) di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 7 e di avere prestato servizio, per almeno tre anni compiuti, in un posto di ruolo, conseguito in seguito a pubblico concorso presso una Regia clinica oculistica o reparto ospedaliero specializzato per malattie oculari, oppure di aver compiuto almeno cinque anni di interinato in una clinica oculistica universitaria.
Per coloro che risultino iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.
I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno sei anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.
Art. 9. — Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo e la data di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data della domanda.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.
I concorrenti che risiedono in colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.
Art. 10. — Alla domanda i candidati devono unire:
a) il certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o del direttore di sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore di sanità della Colonia dal Segretario generale. L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che riterrà del caso;

g) il diploma in originale o in copia notarile della laurea di medicina e chirurgia, conseguita in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera c) del precedente art. 8, e il certificato di iscrizione in uno degli albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed agli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al P.N.F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti da epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, e, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa nazionale e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare anche gli estremi dei relativi brevetti.

Per gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e, solo nei casi in cui si tratti di iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, e di feriti per la causa nazionale, ratificato da S. E. il Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d) ed e).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali di laurea e di abilitazione professionale, tutti quegli altri titoli scientifici e di servizio che egli crederà di produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11. — Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua di negare, con provvedimento definitivo ed insindacabile, l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12. — La Commissione esaminatrice è presieduta da un Segretario generale di Colonia, ed è costituita da:

a) due funzionari della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 6°;

b) da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della Sanità pubblica del Regno di grado non inferiore al 6°;

c) da un ufficiale superiore medico del Regio esercito;

d) da tre docenti della Facoltà di medicina e chirurgia di una Regia università del Regno, dei quali due docenti di clinica oculistica e uno di chirurgia.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva coloniale di grado non inferiore al 9°.

Art. 13. — La valutazione dei titoli sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine seguente:

1° titoli che comprovino cure ed interventi terapeutici nella specialità per cui è bandito il concorso;

2° docenza nella specialità di oculistica;

3° specializzazioni di oculistica;

4° altre docenze;

5° altre specializzazioni;

6° titoli comprovanti altri servizi prestati.

Le pubblicazioni saranno valutate secondo l'ordine medesimo.

Per la valutazione dei concorrenti, ciascun commissario dispone di 20 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato almeno quattordici ventesimi.

Sono titoli preferenziali a parità di merito, il servizio prestato in colonia e la libera docenza in medicina ed in igiene coloniale.

È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti che hanno conseguito l'idoneità a norma del comma che precede, ad una prova di esame pratico, consistente nell'esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti la specialità ed il susseguente referto. L'argomento d'esame potrà essere assegnato, o singolarmente a ciascun aspirante o a gruppi di aspiranti, a giudizio della Commissione esaminatrice.

Ove sia disposta la prova di esame di cui al comma precedente, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di dieci giorni. Per la prova medesima ogni commissario dispone di 10 punti.

Sarà considerato rinunziatario al concorso il candidato che non si presenterà alla prova pratica suddetta.

Avranno superato la prova quei concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi.

Tale votazione verrà aggiunta a quella ottenuta nella valutazione dei titoli.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nello art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 14. — In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile, o aprire altro concorso, o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che segue in graduatoria immediatamente il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 15. — Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente articolo 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per le colonie: LESSONA.

(186)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.